

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato in linea di principio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno</i>)	28
AVVERTENZA	24

SEDE LEGISLATIVA

Venerdì 30 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 29 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta sono stati approvati emendamenti in linea di principio e che è stato accantonato l'emendamento Ferranti 1.14.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), il sottosegretario Giacomo CALIENDO e Manlio CONTENTO (PdL) intervengono sull'emendamento Ferranti 1.14.

Manlio CONTENTO (PdL) e Donatella FERRANTI (PD), su autorizzazione del Presidente, presentano l'emendamento 1.501 (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) sottoscrivono l'emendamento Contento 1.501.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che sia accantonata la votazione dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento del Presidente, e approva in linea di principio l'emendamento Contento 1.501 (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di

principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

SEDE LEGISLATIVA

Venerdì 30 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta antimeridiana odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, da conto dei pareri espressi dalle Commissioni I, V e XII sugli emendamenti approvati in linea di principio. In particolare avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 5.01 ed una condizione relativa all'emendamento 4.1, che il relatore ha trasformato nell'apposito emendamento 4.100. Per quanto attiene agli altri

emendamenti le Commissioni hanno espresso parere favorevole.

Avverte che pertanto porrà in votazione gli emendamenti approvati in linea di principio nonché gli articoli accantonati.

I deputati Fulvio FOLLEGOT (LNP) e Donatella FERRANTI (PD), alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio, ritirano rispettivamente gli articoli aggiuntivi 4.01 e 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.501 Contento, 1.16. Vietti, 1.100. (*nuova formulazione*) del relatore, gli articoli 1, come modificato dagli emendamenti approvati, 2 e 3, gli emendamenti 4.100 del relatore, risultando precluso l'emendamento del Governo 4.1, e approva l'emendamento 4.2. del Governo, l'articolo 4, come modificato dagli emendamenti approvati, l'emendamento 5.2. Bernardini e l'articolo 5 come modificato dall'emendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che l'onorevole Vitali ha presentato l'ordine del giorno 0/3291-bis/II.1, successivamente sottoscritto dai deputati Ferranti e Melis (*vedi allegato 3*) del quale chiede il parere al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere favorevole.

Luigi VITALI (PdL) alla luce del parere del Governo non insiste nella votazione dell'ordine del giorno.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Intervengono per dichiarazione di voto finale i deputati Federico PALOMBA (IdV), Rita BERNARDINI (PD), Lorenzo RIA (UdC), Donatella FERRANTI (PD), Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, e Fulvio FOLLEGOT (LNP).

Carolina LUSSANA, *presidente*, indice quindi la votazione nominale sul testo in esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo del disegno di legge C. 3291-*bis*, come modificato dalle proposte emendative approvate.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Atto n. 230.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 239.

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 1.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non è consentita la

sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione del beneficio, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: In ogni caso.

1. 501. Contento, Ferranti, Bernardini, Ria.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 1.**

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: In ogni caso.

1. 501. Contento, Ferranti, Bernardini, Ria.

Al comma 4, dopo le parole: istituto penitenziario *aggiungere le seguenti:* anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

1. 16. Vietti, Rao, Ria.

All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: sentita *aggiungere le seguenti:* la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – e d'intesa con.

1. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212 ».

4. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati

conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione. »

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.

4. 2. Il Governo.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti e programmati aggiungere le seguenti: nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

a seguito della situazione particolarmente allarmante all'interno delle carceri italiane è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria;

appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, nella fattispecie di vice-commissari, sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;

nella fattispecie si potrebbero reclutare gli idonei non vincitori dell'ultimo

concorso espletato per i vice commissari facendo scorrere la graduatoria fino al numero rientro congruo per quanto innanzi detto

impegna il Governo

a realizzare le condizioni, a parità di numero previsto e con la medesima spesa autorizzata, per l'assunzione straordinaria di vice-commissari della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

0/3291-bis/II. 1. Vitali, Cassinelli, Melis.